

Centro Servizi Anziani Adria

STATUTO

SOMMARIO

CAPOI

- Art. 1 - Origine
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Denominazione e sede
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Mezzi
- Art. 6 - Norme che regolano i servizi

CAPOII

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità e motivi di decadenza degli Amministratori.
Scioglimento del Consiglio
- Art. 11 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 12 - Compiti del Presidente
- Art. 13 - Funzioni del Vice Presidente
- Art. 14 - Compiti del Segretario / Direttore
- Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

CAPOIII

- Art. 16 - Tesoreria
- Art. 17 - Personale
- Art. 18 - Albo delle pubblicazioni

CAPOIV

- Art. 19 - Norme transitorie
- Art. 20 - Norme finali

CAPO I

ART. 1 - ORIGINE

La Casa di Riposo di Adria, fondata il 25 luglio 1852, trae origine dal lascito testamentario del 4 maggio 1847 della Signora Laura Renovati.

Il suo funzionamento è regolato dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive variazioni.

Con R.D. 10 marzo 1895 è stato approvato il 1° Statuto Organico dell'Ente che è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) regolata dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972.

ART. 2 - SCOPI

L'Istituzione ha lo scopo di fornire, senza alcun fine di lucro, assistenza e cura a cittadini italiani anziani autosufficienti e non autosufficienti sia accogliendoli nei propri locali sia fornendo loro, con le proprie strutture, servizi diversi, consoni con la specifica natura delle funzioni prestate, in armonia con le linee generali dell'assistenza pubblica.

Le spese di gestione dell'Istituto e dei servizi resi agli anziani sono coperte con i corrispettivi versati o dagli interessati o dagli Enti preposti all'assistenza con i quali si stabiliscono apposite convenzioni. Eventuali rendite dell'Ente concorreranno a ridurre il costo dei servizi posti a carico dell'utenza.

L'Ente infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli delle altre istituzioni pubbliche territoriali preposte all'assistenza socio-sanitaria, predispone la propria attività sulla base di programmi che tengano conto anche delle loro scelte programmatiche.

ART. 3 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Istituzione prende il nome "CENTRO SERVIZI ANZIANI" e fissa la propria sede in Adria, Via S. Andrea, 4.

ART. 4 - PATRIMONIO

Allo stato attuale il Patrimonio dell'Ente è costituito di beni immobili, mobili e titoli, per un valore complessivo di Euro 3.411.548,75. Tale patrimonio viene aggiornato nell'apposito inventario, tenuto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 6972/1890.

ART. 5 - MEZZI

L'Ente trae i mezzi per il suo funzionamento da:-

- a) rendite del patrimonio;
- b) corrispettivi dei servizi erogati all'utenza con le tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- c) contributi ed elargizioni di privati e di Enti Pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

ART. 6 - NORME CHE REGOLANO I SERVIZI

Le norme che regolano i servizi messi a disposizione dell'Utenza sono fissate da appositi Regolamenti interni.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti i quali, qualora lo richiedano, possono farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartengono.

CAPO II

ART. 7 - ORGANI

Organi dell'Istituzione sono:-

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Segretario-Direttore

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Membri nominati dal Comune di Adria.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni dalla data di insediamento, esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli Amministratori non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

L'Amministratore nominato in surroga di altro decaduto resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nell'esercizio di tali funzioni. Verifica, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Le specifiche attribuzioni e il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinati dal Regolamento di Amministrazione, nel rispetto dell'art.4 del d.lgs. n. 165/2001.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

ART.10 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' E MOTIVI DI DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che chiederà contestualmente al Sindaco la sostituzione del Consigliere decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto nei casi e limiti previsti dalla legge,

ART.11 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nella seduta di insediamento.

L'elezione avviene in forma separata, a scheda segreta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Collegio.

ART.12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, garantendone l'esecuzione degli atti. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

Esercita le competenze a lui demandate dalla legge, lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica entro 15 giorni.

ART.13 - FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART.14 - COMPITI DEL SEGRETARIO / DIRETTORE

Il Segretario/Direttore partecipa ai lavori del Consiglio, contribuendo alla formazione degli atti e redige i verbali delle sedute che sottoscrive.

Al Segretario/Direttore spetta l'adozione dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

E' responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART.15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste dalla legge.

Le funzioni dallo stesso esercitate nonché le relative indennità sono determinate con apposito regolamento interno, nel rispetto della disciplina regionale.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni ed il loro mandato non è rinnovabile senza interruzione per più di una volta.

L'indennità è determinata all'inizio del mandato.

CAPO III

ART.16 - TESORERIA

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina il Tesoriere dell'Ente.

ART.17 - PERSONALE

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono indicati nel Regolamento organico.

Il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi ed i rapporti con l'utenza sono disciplinati da appositi regolamenti interni.

L'azione di quanti lavorano nell'Ente deve essere indirizzata al raggiungimento dei fini dell'Istituzione e pone come scopo prioritario il soddisfacimento delle necessità dell'Utenza senza distinzione di condizioni personali, sociali, politiche e religiose.

L'operato dei singoli dipendenti, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, va rivolto ad assicurare il buon andamento dei servizi che devono reggersi sui principi di informazione e di cooperazione.

ART.18 - ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

All'ingresso dell'Istituto è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto", ove vanno pubblicati gli atti e gli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Viene assicurata l'accessibilità, la facilità di lettura e l'integralità della documentazione pubblicata.

Gli atti individuati agli artt. 34 e 68 della L. n. 6972/1890 e successive modificazioni vanno pubblicati all'Albo pretorio del Comune.

CAPO IV

ART.19 - NORME TRANSITORIE

La disposizione di cui all'art.8, 2° comma, ha efficacia immediata e pertanto si applica anche al Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria.

ART.20 - NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le norme statutarie previgenti.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.